

STATUTO DI ASI-ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEL 28/01/2017 CON
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 24/03/2018 AI
SENSI DELL'ART.52 DEL PRESENTE STATUTO

NORME GENERALI

ART. 1 – Denominazione e riconoscimenti

1 - La libera Associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali Italiane", già Alleanza Sportiva Italiana, costituita in data 24 aprile 1994, in forma contratta "ASI" e di seguito indicata con il termine "Ente", ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.

2 - ASI è un Ente di Promozione sportiva, sociale, culturale, assistenziale, ambientale, formativo e di protezione civile.

3 - ASI è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

4 - Il suo riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva è stato confermato dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n° 1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.

5 - ASI quale Ente di Promozione Sportiva è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale di quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo Statuto del CONI.

6 - Quale Ente di Promozione Sociale è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

7 - Quale Ente Assistenziale è riconosciuta con D.M. n° 557/B.22684.12000.A (132) del 16/12/2002.

8 - Quale Associazione Antidiscriminazioni dal 4/4/2005 è iscritta nel Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni costituito presso il Ministero delle Pari Opportunità in base all'art. 6 DL 9/7/2003 n° 215.

ART. 2 – Scopi

1 - L'Ente ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutti i cittadini italiani della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo ed alla tutela del patrimonio ambientale nonché di quello urbanistico attraverso l'attività di protezione civile.

2 - L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture periferiche di attività:

1. **sportive:** *fisico-sportive, anche con modalità competitive, ricreative e ludico motorie e della gestione dell'impiantistica sportiva;*
2. **sociali:** *promozione sociale, dell'inclusione e del volontariato;*
3. **culturali:** *turistiche, dello spettacolo, della tutela dei beni e del patrimonio artistico;*
4. **assistenziali:** *sostegno alla persona, sanitarie e socio-sanitarie e di sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;*
5. **ambientali:** *tutela del patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico dei borghi e dei centri storici italiani;*
6. **formative:** *della formazione, della formazione continua in sanità, formazione professionale e istruzione e della progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati, promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;*
7. **protezione civile:** *della sicurezza di strutture e infrastrutture nell'ambito di attività di protezione civile.*

Le attività sono svolte in conformità ai principi, alle regole e alle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché di tutti gli altri enti pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento; l'Ente potrà svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi

obiettivi.

3 - Per le eventuali attività a carattere sportivo agonistico si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti emanati dal CONI.

4 - L'Ente promuove in sede internazionale, anche in collaborazione con altri organismi, attività di cooperazione, promozione e tutela del servizio sportivo, sociale, culturale, ambientale e di protezione civile da intraprendere in favore dei paesi in via di sviluppo, adottando iniziative tese alla migliore fruizione dello sport, delle attività socio-culturali e della tutela ambientale intesi quali fattori di crescita delle popolazioni.

RAPPORTI DI APPARTENENZA

ART. 3 - Soggetti

1 - Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:

- a) gli organismi, attraverso l'affiliazione;
- b) i tesserati, i soci, i soci ad honorem, attraverso il tesseramento;
- c) i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati secondo le norme statutarie e regolamentari, attraverso il tesseramento;
- d) i tecnici attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale.

2 - Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.

3 - Tutti i dati forniti all'Ente dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - Soci ad honorem

I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Ente.

ART. 5 - Organismi affiliati

1 - Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, di protezione civile, Onlus e tutti i soggetti sportivi contemplati dall'impianto legislativo italiano che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

La domanda può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un Comitato o Delegato periferico, ad un Settore e ad un Coordinamento di Disciplina.

L'organismo è inserito nell'organico del Comitato o presso il Delegato Provinciale territorialmente competente in base alla sede legale del richiedente; in ogni caso l'organismo ha il diritto di elettorato attivo nelle assemblee periferiche territorialmente competenti.

L'organismo nell'affiliarsi deve altresì indicare quali attività o discipline intende praticare tra quelle inserite nell'elenco approvato dalla Giunta Esecutiva ai sensi del presente Statuto.

2 - L'affiliazione, immediatamente operativa, è subordinata all'accoglimento - entro 90 giorni - della domanda da parte della Giunta Esecutiva e al pagamento al soggetto affiliatore della quota annua stabilita dalla stessa Giunta; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine previsto s'intende che essa è stata accolta.

Nelle ipotesi di accoglimento della domanda l'affiliazione decorre dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.

3 - Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. H) dello Statuto del CONI, tutti gli organismi affiliati che svolgono attività sportiva devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, che a tal fine potrà delegare la Giunta Esecutiva di ASI.

4 - Tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa da ASI e devono essere retti da un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e l'assenza del fine di lucro.

5 - Gli Statuti delle società ed associazioni sportive che intendono ottenere tramite ASI l'iscrizione al registro CONI devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04 e devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui tale intenzione non sussiste lo statuto dell'organismo affiliato deve comunque essere conformato ai principi che ispirano ASI.

6 - I requisiti per l'elezione alle cariche degli organismi affiliati devono essere gli stessi richiesti

per ricoprire le cariche dell'Ente e riportati al successivo art. 7.

7 - Lo Statuto degli organismi affiliati e le eventuali successive modifiche, anche se non viene richiesta l'iscrizione al Registro CONI, devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente.

8 - L'approvazione degli statuti delle società ed associazioni sportive è effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m) dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla Giunta Esecutiva di ASI, su delega della medesima.

9 - Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:

- recesso;
- mancata riaffiliazione;
- scioglimento;
- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;
- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;
- radiazione comminata dagli organi di giustizia interna.

10 - Fatta eccezione per la radiazione il provvedimento che sancisce la cessazione dell'appartenenza degli organismi all'Ente è adottato dalla Giunta Esecutiva.

11 - Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

12 - Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.

13 - In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Ente ed agli altri affiliati.

14 - I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

ART. 6 - Obblighi e diritti

1 - Gli organismi affiliati e le persone fisiche tesserate sono tenuti ad osservare e, per quanto attiene ai primi, a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'Ente, nonché i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso.

2 - Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

3 - Gli organismi affiliati e le persone fisiche comunque tesserate hanno diritto a:

- a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle Assemblee;
- b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Ente in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.

4 - I tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di adeguate sanzioni.

ART. 7 - Requisiti

1 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle di Presidente, di Direttore Generale, di Segretario Generale, di Presidente e componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione è stabilito dalla Giunta Esecutiva, che ha la facoltà di decidere ulteriori deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia.

2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee.

3 - L'elettorato passivo spetta solamente ai cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) essere tesserati all'Ente.

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.

5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

6 - Con provvedimento della Giunta Esecutiva sono sospesi con effetto immediato dalle loro funzioni i dirigenti centrali e periferici e degli organismi affiliati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati non colposi o comunque connessi con qualsivoglia attività associativa o che costituiscono violazione dei principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ovvero che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. L'interessato ha l'obbligo di informare l'Ente dell'emissione di tali provvedimenti.

La sospensione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o alla scadenza o revoca della misura preventiva.

ORGANI CENTRALI

8 - Elencazione

Sono organi centrali dell'Ente:

- 1) L'Assemblea Nazionale
- 2) Il Consiglio Nazionale
- 3) La Giunta Esecutiva
- 4) Il Presidente dell'Ente
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) Il Giudice Monocratico di Primo Grado
- 7) La Commissione Disciplinare d'Appello
- 8) Il Procuratore Sociale.

ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 9 - Convocazione

1 - L'Assemblea Nazionale è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi; l'Assemblea è indetta dalla Giunta Esecutiva ed è convocata dal Presidente dell'Ente in base alle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2 - La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Verifica Poteri e qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva i suoi componenti non possono essere candidati alle cariche sociali.

3 - L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

1 - L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta dalla Giunta Esecutiva su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva medesima o della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, o della metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, oppure motu proprio dal Presidente.

2 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Ente, anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria, in base alle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3 - Il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria qualora si verifichi quanto previsto dall'art. 45 comma 3 del presente Statuto.

4 - L'Assemblea Straordinaria elegge nel suo seno la Commissione Statuto, composta da un presidente e da due membri scelti tra i partecipanti a qualunque titolo ai lavori.

ART. 11 - Composizione

1 - All'Assemblea Nazionale elettiva ed a quella Straordinaria partecipano con diritto di voto gli organismi affiliati da almeno 12 mesi continuativi precedenti l'Assemblea, purché nel frattempo abbiano svolto effettivamente attività sportive e/o quelle relative agli scopi dell'Ente.

2 - E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli organismi affiliati ed alle persone fisiche che non siano in regola con l'affiliazione e il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea; la

stessa preclusione vige per quanti stiano scontando una sanzione disciplinare di squalifica o inibizione.

3 - Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto ad un voto.

4 - Ogni organismo affiliato avente diritto a voto può essere portatore di non più di tre deleghe.

5 - Le deleghe possono essere rilasciate solo ai Presidenti degli organismi aventi diritto a voto inseriti nei Comitati Provinciali della stessa Regione del delegante, o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono per la partecipazione all'Assemblea.

6 - Ad ogni tipo di Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto purché in regola con affiliazione e tesseramento;
- b) il Presidente Onorario;
- c) tutti i titolari degli organi centrali e periferici individuali e i componenti di quelli collegiali.
- d) i Delegati centrali e periferici;
- e) i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di disciplina;
- f) i responsabili e i componenti dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti dalla Giunta Esecutiva.

7 - I componenti la Giunta Esecutiva non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

ART. 12 – Funzioni

1 - L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.

2 - L'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge con votazione unica:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) 16 componenti la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- d) 35 componenti il Consiglio Nazionale;
- e) il presidente ed altri due componenti la Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci;
- e) il Presidente e 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui 2 effettivi e 2 supplenti;
- f) il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare e supplente;
- g) il Presidente e 4 componenti la Commissione Disciplinare d'Appello di cui 2 effettivi e 2 supplenti;
- h) il Procuratore Sociale ed il suo sostituto.

3 - Le candidature devono essere proposte tramite liste che indichino tutte le cariche da assegnare ivi comprese quelle che dovessero emergere nell'ipotesi di cui all'art. 47 comma 7 del presente Statuto.

I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della Candidatura.

I candidati alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia possono anche essere persone non tesserate.

4 - L'Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio economico del quadriennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5 - Nell'assemblea nazionale le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 aventi diritto a voto, in quelle periferiche almeno dal 10% degli aventi diritto a voto.

6 - Le liste, sia a livello centrale che periferico, devono essere presentate alla Segreteria Generale almeno 8 giorni prima dell'orario fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.

7 - Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nella stessa Assemblea.

Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono assegnate tutte le cariche.

8 - Tutte le delibere approvate devono essere affisse all'albo della sede nazionale e presso le sedi dei Comitati periferici.

ART. 13 - Durata delle cariche

Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo cessano di avere

effetto con la decadenza dell'organo che li ha conferiti, che può comunque revocarli in qualsiasi momento.

ART. 14 - Costituzione e deliberazioni

1 - L'Assemblea Nazionale è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

2 - Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 39 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile; per le modifiche allo Statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 15 – Composizione

1 - Il Consiglio Nazionale è composto:

a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;

b) da 35 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale; c) da 3 rappresentanti dei Comitati Regionali e da 3 rappresentanti dei Comitati Provinciali eletti rispettivamente dai Presidenti Regionali e da quelli Provinciali nel loro ambito secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico;

d) da 6 rappresentanti dei Settori eletti dai Responsabili di Settore nel loro ambito secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2 - Partecipano altresì al Consiglio Nazionale senza diritto di voto:

a) il Presidente dell'Ente;

b) i componenti la Giunta Esecutiva ed i partecipanti ad essa senza diritto a voto;

c) il Giudice Monocratico di Primo Grado, il Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello, il Procuratore Sociale;

d) i Componenti della Commissione Nazionale dei delegati ai bilanci.

e) i responsabili dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

3 - In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Nazionale tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale più anziano, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dal componente presente alla riunione più anziano d'età.

4 - Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario Generale o da un suo delegato.

ART. 16 - Funzioni, convocazione e deliberazioni

1 - Il Consiglio Nazionale:

- acclama il presidente onorario dell'Ente;

- nomina i Soci ad honorem;

- elegge i due Vicepresidenti eletti tra i membri del Consiglio stesso.

- formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo dell'Ente;

- traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività elaborati dalla Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni dell'Assemblea Nazionale;

- assegna le benemeritenze dell'Ente;

- approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché quello consuntivo. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, quest'ultimo entro il mese di marzo di ciascun anno, saranno inviati alla Giunta Nazionale del CONI per il relativo esame, unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore dell'Ente.

2 - Qualora il bilancio consuntivo dell'Ente non venisse approvato nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di ulteriore mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

3 - Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno in sessione

ordinaria o, in via straordinaria, su indizione di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

4 - Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto a voto, in seconda con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto.

5 - Nell'ambito del Consiglio Nazionale possono essere nominate Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 17 - Composizione e funzioni

1 - La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Ente, da 16 membri eletti dall'Assemblea Nazionale e di diritto dagli eventuali membri della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI e di analoghi consessi per le Aree extrasportive, purché siano tesserati ad ASI.

2 - La Giunta Esecutiva elegge uno o più Vice Presidenti tra i suoi componenti.

3 - Nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e il Coordinatore dei Comitati Periferici.

4 - Emanando il Regolamento Organico e provvede ad apportare le modifiche allo stesso.

5 - Emanando gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad apportare le modifiche agli stessi.

6 - Stabilisce l'indirizzo della sede legale fissata in Roma dall'art. 1 del presente Statuto.

7 - Assegna ai suoi componenti le deleghe operative.

8 - Nomina i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di Disciplina, i Commissari Straordinari dei Settori, i Commissari Straordinari dei Comitati periferici, i Delegati periferici.

9 - Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di cui all'art. 5 del presente Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti da tale norma.

10 - Indica l'Assemblea Ordinaria.

11 - Indica l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Statuto.

12 - Applica le direttive e i deliberati assunti dall'Assemblea Nazionale e gli indirizzi politici tracciati dal Consiglio Nazionale.

13 - Delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito alla pianta organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno.

14 - Nomina i Coordinatori di Area, predispone la lista delle discipline in cui potranno essere costituiti i Settori ed emana i regolamenti di questi, le cui funzioni saranno definite dal Regolamento Organico.

15 - Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.

16 - Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissandone i limiti.

17 - Adotta i provvedimenti di decadenza e revoca a carico del Presidente Onorario.

ART. 18 - Partecipanti senza diritto a voto

1 - Partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva: il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Giudice Monocratico di primo grado, il Presidente della Commissione d'Appello, il Procuratore Sociale titolare, il Presidente della Commissione Nazionale dei delegati ai bilanci, i responsabili dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

2 - Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del Presidente dell'Ente, i responsabili dei vari settori e i componenti degli altri organi dell'Ente.

ART. 19 - Convocazione, costituzione e deliberazioni

1 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno ogni trimestre; deve essere convocata, in via straordinaria, su indizione della maggioranza dei suoi componenti.

2 - La convocazione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3 - La Giunta Esecutiva si considera validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

PRESIDENTE

ART. 20 – Funzioni

1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente.

2 - Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati.

3 - Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

4 - Garantisce, tramite il Segretario Generale e il Direttore Generale, la corretta applicazione dei deliberati adottati dagli Organi dell'Ente.

5 - Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dalla Giunta Esecutiva, di straordinaria amministrazione.

6 - Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari dei Settori e degli organi periferici, nonché quella dei Delegati periferici.

7 - Può concedere, su richiesta dell'interessato, sentito il parere non vincolante del Procuratore Sociale, la remissione della sanzione disciplinare, quando sia stata scontata almeno la metà di questa; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione.

8 - Può delegare il Vice Presidente più anziano ad operare autonomamente con eccezione per quanto riguarda le funzioni esclusive e conferire ulteriori deleghe operative laddove ritenute necessarie alla funzionalità dell'Ente.

9 - In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente più anziano per un termine non superiore ai 120 giorni; trascorso tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo stesso Vice Presidente deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere da lui convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30. In quest'ultimo caso si avrà la decadenza immediata della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata, nel rispetto delle stesse modalità di cui sopra, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10 - In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari della Giunta Esecutiva anche in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 17 commi 10 e 11 all'art.35, commi 6 e 7 del presente Statuto, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva.

11 - Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale, può proporre gli atti previsti dalla normativa statale quale condizione per l'esercizio dell'azione penale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 21 - Elezione, composizione e funzioni

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato dal Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello Statuto **in base a** quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile.

2 - Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli altri componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica professionalità e comunque almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

3 - Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Consiglio Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.

4 - Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.

5 - Il Presidente ed i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali ed il solo Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale

e della Giunta Esecutiva.

6 - Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

7 - Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

8 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in tema di Collegio sindacale.

ART. 22 - Subentri

1 - In caso di rinuncia, di decadenza o di morte di uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati decadono, insieme con quelli in carica, alla prima Assemblea elettiva.

2 - In caso di decadenza del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.

3 - Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ORGANI DISCIPLINARI

ART. 23 – Giudice Monocratico di Primo Grado

1 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il supplente, entrambi esperti in materie giuridiche, sono eletti dall'Assemblea Nazionale.

2 - E' organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Ente.

3 - Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Ente, assicurando il diritto di difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione Disciplinare d'Appello di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, in base alle procedure stabilite dal Regolamento Organico.

4 - La mancata proposizione dell'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione dell'esecutorietà ed i provvedimenti eventualmente adottati in seguito ad essa.

5 - Tutti i provvedimenti sanzionatori presi dal Giudice Monocratico di Primo Grado sono ricorribili dagli interessati nei modi previsti dal Regolamento Organico.

6 - Le procedure relative al funzionamento dell'organo sono stabilite dal Regolamento Organico.

7 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il suo supplente non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.

8 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il suo sostituto partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, ed il solo titolare alle riunioni della Giunta Esecutiva.

9 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

ART. 24 - Commissione Disciplinare d'Appello

1 - La Commissione d'Appello è formata da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti esperti in materie giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.

2 - E' organo di giustizia di secondo grado ed opera in base alle procedure stabilite dal Regolamento Organico.

3 - Emette, su istanza dell'interessato ed in presenza delle condizioni stabilite dal Regolamento Organico, il provvedimento di riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della sanzione disciplinare; l'istanza non può essere presentata alla Commissione Disciplinare d'Appello se non siano decorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione.

4 - Il Presidente ed i componenti la Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.

5 - Il Presidente ed i componenti, titolari e supplenti, della Commissione d'Appello partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo Presidente alle riunioni della Giunta Esecutiva.

6 - La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

ART. 25 – Comunicazione sanzioni

Una volta diventate definitive le sanzioni disciplinari *sono* trasmesse a cura del Segretario Generale al CONI affinché vengano inserite nel Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART. 26 - Procuratore Sociale

1 - Il Procuratore Sociale titolare ed il suo sostituto, entrambi esperti in materie giuridiche, sono eletti dall'Assemblea Nazionale.

2 - E' titolare dell'azione disciplinare ed esplica le funzioni di indagine e requirente dinanzi gli organi di Giustizia Sociale.

3 - Le procedure relative al funzionamento dell'organo sono stabilite dal Regolamento Organico.

4 - Il Procuratore Sociale ed il suo sostituto partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo titolare alle riunioni della Giunta Esecutiva.

5 - Il Procuratore Sociale titolare ed il suo sostituto non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.

6 - Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organidell'Ente.

ALTRE STRUTTURE

PRESIDENTE ONORARIO

ART. 27 – Requisiti

Il Consiglio Nazionale acclama il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, il quale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed a quelle della Giunta Esecutiva.

Rimane in carica fino a decesso, dimissioni, decadenza per incompatibilità sancita dalla Giunta Esecutiva, revoca per indegnità sancita dalla Giunta Esecutiva.

SEGRETARIO GENERALE

ART. 28 - Nomina e funzioni

Il Segretario Generale:

- è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Statuto;
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- coadiuva il Presidente nella gestione dei rapporti con le istituzioni politiche e sportive;
- compila i verbali delle riunioni della Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. ed è responsabile della tenuta dei relativi libri;
- ha funzioni di segreteria e verbalizzazione per l'attività e le riunioni dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi dell'art. 17 comma 14 del presente Statuto, funzioni che può delegare a soggetti di sua fiducia.

DIRETTORE GENERALE

ART. 29 - Nomina e funzioni

Il Direttore Generale:

- è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Statuto;
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- è responsabile dei rapporti con le Istituzioni sportive ed extrasportive;
- è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente;
- è capo del personale;
- coordina l'attività amministrativa dei Comitati periferici e dei Settori;
- è responsabile dell'andamento amministrativo dell'Ente;
- predispone e redige, di concerto con il Presidente, le bozze dei bilanci da sottoporre all'esame

della Giunta Esecutiva ed all'approvazione del Consiglio Nazionale, fatta eccezione per quelli dei Settori;

- predispone la pianta organica del personale da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva stipulando i relativi contratti.

DIRETTORE TECNICO

Art. 30 Nomina e funzioni

Il Direttore Tecnico

- è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Statuto;

- è il riferimento operativo dei Settori e dei Coordinatori di Disciplina dei quali monitora l'attività e verifica gli atti;

- coordina l'attività dei Comitati, Commissioni, Consulte di natura tecnica costituiti ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;

- predispone le norme per l'iscrizione all'albo nazionale degli operatori sportivi di ASI da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;

- fornisce il suo parere non vincolante sulla bozza dei regolamenti di tali settori;

- d'intesa con il Responsabile di Settore fornisce il suo parere non vincolante sulle proposte di convenzione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate.

COORDINATORE DEI COMITATI PERIFERICI

Art. 31 Nomina e funzioni

Il Coordinatore dei Comitati Periferici

- è nominato dalla Giunta Esecutiva nel suo ambito;

- è il riferimento operativo dei Comitati periferici dei quali monitora l'attività e verifica gli atti;

- presiede la struttura di coordinamento dei Comitati periferici istituita in base alle previsioni del Regolamento Organico.

COMMISSIONE NAZIONALE DEI DELEGATI AI BILANCI

Art. 32 - Nomina e funzioni

1 - La Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci è composta da tre membri, di cui uno presidente, eletti dall'Assemblea.

2 - Essa approva annualmente i bilanci consuntivi dei Comitati Periferici.

3 - Le procedure relative al suo funzionamento sono stabilite dal Regolamento Organico.

SETTORI

ART. 33 – Costituzione, composizione e funzioni

1 -L'ambito sportivo e ciascuna delle aree extrasportive costituite in base agli scopi associativi, attualmente cultura, ambiente, sociale, protezione civile, sono suddivisi in Settori costituiti per ognuna delle attività o discipline praticate da almeno dieci organismi affiliati presenti in almeno quattro regioni nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2 -I responsabili dei Settori sono nominati dalla Giunta Esecutiva.

3 - Nelle discipline in cui non è possibile la costituzione del settore prevista al comma 1 del presente articolo la Giunta Esecutiva può nominare un Coordinatore di disciplina.

4 - Su delega della Giunta Esecutiva ai Settori è demandata l'organizzazione tecnica degli eventi nazionali ASI.

5 - Il Responsabile di Settore predispone la bozza di regolamento redatta sulla scorta dei principi ispiratori approvati dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a quest'ultima affinché essa, raccolto il parere non vincolante del Direttore Tecnico, provveda alla relativa emanazione.

6 - Su delega della Giunta Esecutiva il Responsabile di Settore e il Coordinatore di disciplina provvedono all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

7 - Ogni settore o coordinatore di disciplina può dotarsi di coordinatori periferici, informando per conoscenza, con nota scritta, sia la Segreteria Generale che la Direzione Tecnica. La nomina è a

cura del competente Responsabile o Coordinatore nazionale, previa acquisizione del parere del Presidente o Delegato periferico competente territorialmente. Nell'ipotesi in cui tale parere sia motivatamente negativo la nomina del coordinatore periferico viene demandata al Segretario Generale.

8 - I Responsabili Nazionali di settore partecipano senza diritto di voto all'Assemblea Nazionale, nonché alle assemblee dei comitati periferici.

9 - La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Settore in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

10 - Entro il 28 febbraio di ogni anno il Settore deve rimettere alla Segreteria Generale la dichiarazione della propria consistenza numerica e qualora la stessa Segreteria Generale verifichi che siano venute meno le condizioni stabilite dal comma 1 del presente articolo sulla base dell'istruttoria che viene immediatamente avviata con provvedimento del Presidente dell'Ente; all'esito di tale istruttoria alla prima riunione utile la Giunta Esecutiva provvede, nel caso in cui sia accertato il venir meno dei requisiti, a sciogliere il Settore ed a nominare il Coordinatore di disciplina.

COMMISSIONI, COMITATI, CONSULTE

ART. 34 – Costituzione

Al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dell'attività associativa la Giunta Esecutiva può costituire Commissioni, Comitati, Consulte a carattere scientifico, tecnico, di coordinamento e di ogni altra natura, le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.

ORGANI PERIFERICI

ART. 35 - Elencazione e composizione

1 - Organi Periferici dell'Ente sono i Comitati Regionali, Provinciali, Comunali delle Città Metropolitane.

2 - Nei casi di particolare presenza sul territorio di società, associazioni e altri organismi previsti nell'Art. 5 la Giunta Esecutiva può istituire delle sedi di zona.

3 - Detti Comitati sono composti da: Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; Revisore dei Conti unico titolare e supplente, Regionale, Provinciale e comunale nelle Città Metropolitane.

4 - E' data facoltà alla Giunta Esecutiva di costituire Comitati dell'Ente presso Stati Esteri.

5 - I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e degli organismi affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

6 - Si costituiscono:

a) Comitati Regionali allorquando sul territorio regionale siano costituiti Comitati in almeno la metà delle Province;

b) Comitati Provinciali, Comunali delle Città Metropolitane e di zona, allorquando nell'ambito del territorio di propria competenza siano presenti, con diritto a voto, almeno 5 organismi affiliati.

7 - In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio Direttivo la Giunta Esecutiva provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che entro 60 giorni indice l'Assemblea degli organismi affiliati nel territorio di competenza.

8 - La Giunta Esecutiva può altresì disporre il commissariamento del Comitato periferico in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte delle sue componenti o di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime.

9 - L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

10 - Tutti i Comitati periferici regionali, provinciali e comunali delle città metropolitane sono amministrativamente autonomi e devono fare approvare dalla Commissione Nazionale dei Delegati ai bilanci il bilancio consuntivo con allegata la relazione del Revisore dei Conti unico entro il 28 febbraio di ogni anno; il bilancio consuntivo e la relativa relazione dovrà essere inviato alla Direzione Generale dell'Ente entro 7 giorni dall'approvazione e, dietro richiesta della

stessa, i Comitati dovranno fornire ogni documentazione.

Tutti i bilanci debbono essere approvati con la maggioranza dei componenti la Commissione Nazionale dei Delegati ai bilanci.

Entro il 28 febbraio di ogni anno i Commissari Straordinari ed i Delegati periferici sono tenuti ad inviare alla Direzione Generale dell'Ente un conto consuntivo dell'esercizio.

11 - I Presidenti dei Comitati regionali, provinciali e comunali delle città metropolitane, hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.

ART. 36 - Funzioni

Gli organi periferici nel territorio di competenza provvedono a:

- promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- attuare i programmi di attività dell'Ente;
- rappresentare ASI presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero;
- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di concerto con la Direzione Generale, e tecnici, di concerto con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico di competenza e provvedere all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Organico per i Settori.

ART. 37 – Elezione

1 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è formato da un Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea Periferica.

2 - Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, sono eletti nelle Assemblee di competenza.

Le Assemblee Provinciali e delle Aree metropolitane quadriennali elettive possono tenersi in concomitanza e nello stesso luogo di quelle Regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3 - Negli ambiti territoriali in cui non esistono le condizioni per la costituzione del Comitato la Giunta Esecutiva può nominare un proprio delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il Comitato e che dura in carica fino alla prima assemblea periferica.

4 - L'Assemblea periferica, convocata dal Presidente, Delegato o Commissario in carica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto a voto ai sensi dell'art.11 del presente Statuto, ivi compresi quelli aventi sede nel territorio di competenza, anche se inseriti negli organici dei Settori; per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.

5 - I Presidenti, i Delegati e i Commissari Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Comitato Regionale competente per territorio.

6- Il Presidente, il Delegato o il Commissario del Comitato Provinciale e quelli del Comitato dell'Area Metropolitana possono nominare, nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente Fiduciari Comunali e Municipali, Circostrizionali o di quartiere; tali nomine devono comunque essere approvate dalla Giunta Esecutiva e la loro durata non può superare il quadriennio.

7 - I Fiduciari Comunali e Municipali o Circostrizionali o di quartiere rappresentano l'Ente nel proprio territorio e operano secondo le direttive emanate dal Comitato Provinciale o dal Comitato dell'Area Metropolitana.

PATRIMONIO

ART. 38 - Costituzione

1 - Il patrimonio di ASI è costituito:

- dai beni dell'Ente;
- dalle quote sociali;
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti pubblici;
- da eventuali donazioni e lasciti.

2 - Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.

3 - L'Ente s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né

fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4 - L'Ente si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5 - L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 – Scioglimento

1 - L'Ente può essere sciolto solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente dell'Ente su indizione di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

2 - Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3 - Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto presenti alla riunione.

4 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 40 - Durata anno associativo

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 41 - Segni distintivi

Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco e blu e dalla scritta ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE e/o dall'acronimo ASI; è comunque demandata alla Giunta Esecutiva la scelta di logotipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.

Art. 42 – Rapporti tra Settori e Comitati periferici

La normativa concernente i rapporti tra le strutture tecniche e la periferia è sancita dal Regolamento Organico.

ART. 43 - Accesso ai libri sociali

I libri dell'Ente sono visibili dai Dirigenti centrali e periferici e dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza; i costi necessari al rilascio di copie da parte degli uffici dell'Ente sono a carico del richiedente.

INCOMPATIBILITA', DECADENZE ED INELEGGIBILITA'

ART. 44 – Incompatibilità

1 - E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'Ente con l'iscrizione ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella di ASI.

2 - Le cariche di Presidente dell'Ente, di Presidente Onorario, di Presidente e Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di Presidente e Componente gli organi disciplinari sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso o di organismi affiliati.

3- Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) del presente Statuto e le deroghe disposte dalla Giunta Esecutiva nei casi di comprovate esigenze funzionali per l'Ente, tutte le cariche elettive di componente i vari organi centrali e periferici sono tra loro incompatibili.

4 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità deve optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente.

5 - La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

ART. 45 - Decadenze e reintegrazioni

1 - In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti degli Organi Centrali, si avrà la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2 - In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa di singoli componenti gli organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile; qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria. In entrambi i casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere indetta entro 60 giorni dall'evento e celebrata nei successivi 30 giorni.

3 - Tutti i componenti degli organi centrali e periferici, salvo i casi previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte anche non consecutive dalle riunioni degli organi suddetti; tali organi sono reintegrati, salvo i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.

4 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente dell'Ente decadono tutti gli organi centrali, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da art. 25, commi 1, 2, 3 e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

5 - Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di ulteriore mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art.

10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt. 24 comma 6, 26 comma 9, 27 comma 8 e 29 comma 5.

ART. 46 Ineleggibilità

E' ineleggibile alla carica di: a) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; b) Giudice Monocratico di primo Grado; c) Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello; d) Procuratore Sociale; e) Presidente della Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci; f) membro della Giunta Esecutiva, chiunque abbia un legame con il presidente di un organo periferico, computabile fino al secondo grado di parentela.

ART. 47 - Cessazione dal tesseramento

Il tesseramento diretto della persona fisica all'Ente cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia.

MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 48 - Modalità per le modifiche

1 - Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

2 - Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi della Giunta Esecutiva o del Consiglio Nazionale, ovvero dal Presidente.

3 - La Giunta Esecutiva, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta.

4 - Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

5 - L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dall'art. 14 comma 1 del presente Statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

6 - Lo Statuto e le eventuali successive modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

7 - Qualora in sede assembleare straordinaria vengano modificate norme inerenti la composizione degli organi o delle altre strutture previste dal presente Statuto, esse entrano in vigore fin dalla prima Assemblea Ordinaria elettiva successiva, anche se convocata in concomitanza con l'Assemblea Straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 49 - Rinuncia ad adire Autorità esterne

1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di tutti i tesserati.

2 - Gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire Autorità esterne ad ASI.

Resta esclusa dal tale impegno la facoltà di proporre querela.

Le modalità per la risoluzione di tali controversie sono stabilite dal Regolamento Organico.

3 - Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.

4 - In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, l'organismo affiliato o il tesserato sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

Art. 50 – Settori già esistenti

Tutti i settori già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto vengono meno e quindi devono provvedere alla propria ricostituzione secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 51 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra provvisoriamente in vigore alla sua emanazione, e definitivamente a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI

NORME TRANSITORIE

Art. 52 – Delega per le modifiche statutarie

1- La Giunta Esecutiva viene delegata ad apportare al presente Statuto ogni modifica che si renderà indispensabile a seguito dell'emanazione di norme di legge o regolamenti che comportino la necessità di un adeguamento in tal senso:

2- Tali modifiche sono immediatamente esecutive e sono soggette alla ratifica dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere celebrata non oltre la data della prima assemblea ordinaria utile

